

Patriottismo costituzionale e integrazione*

Erhard Denninger

La traduzione italiana del saggio di Erhard Denninger consente di valutare l'impatto del "patriottismo costituzionale" sul piano delle politiche del diritto, particolarmente di quella relativa alla gestione dell'immigrazione, e la discussione apertasi su questi temi nella scienza giuridica tedesca. Il problema può essere formulato sommariamente in questi termini: come è possibile garantire la convivenza e un ragionevole livello di coesione sociale in una società multiculturale, nella quale convivono non solo soggetti diversi ma comunità e cerchie "culturali" autonome? È noto che a questo problema sono state date diverse risposte che grossolanamente rinviano a due grandi aree. La prima è quella habermasiana: il cosiddetto patriottismo costituzionale costituirebbe la formula con la quale garantire il passaggio da una sovranità sostanziale a una procedurale e da una lealtà dei consociati riconducibile non più alle vecchie ipotesi dello Stato o della nazione ma a principi universali. Non esiste, cioè, una cultura da accettare ma "soltanto" la condivisione delle regole del gioco, tra le quali hanno un ruolo decisivo i diritti fondamentali come pure il dibattito tra le sfere pubbliche che si mobilitano sul piano culturale. Di tutt'altro avviso la parte più conservatrice della Staatslehre tedesca che, invece, ravvisa in pre-comprensioni giuridiche e fondamenti prepolitici ciò che tiene insieme un popolo e alle quali dovrebbero "adattarsi" i nuovi cittadini. La discussione, per quanto attualissima, non è certamente nuova: nel saggio Denninger rinvia a numerose pubblicazioni dei primi anni Novanta, quando la Repubblica federale di Germania si trovò ad affrontare una "questione migratoria" (l'ennesima), proveniente da Est in ragione del collasso dell'Unione sovietica, e un infuocato dibattito sulla riforma della cittadinanza. La Germania, infatti, dovette gestire un problema complesso: da un lato lo ius sanguinis del Grundgesetz permetteva l'immediata concessione della cittadinanza a quanti avessero potuto provare di essere di discendenza tedesca – circostanza che molti ex cittadini dell'Unione sovietica potevano certificare con il proprio passaporto che, appunto, ne attestava la nazionalità tedesca – mentre restavano ancora esclusi i tanti Gastarbeiter, i cosiddetti lavoratori ospiti arrivati dopo la Seconda guerra mondiale e

*Articolo originariamente apparso con il titolo *Verfassungspatriotismus und Integration*, sul numero 60 (2021), pp. 495-596 della rivista *Der Staat*, diretta da Armin von Bogdandy, Rolf Grawert, Anna-Bettina Kaiser, Oliver Lepsius, Nora Markard, Christoph Möllers, Fritz Ossenbühl, Walter Pauly, Tine Stein, Barbara Stollberg-Rilinger, Uwe Volkmann, Andreas Voßkuhle, Rainer Wahl. Copyright (c) 2021 di Duncker & Humblot GmbH. Tutti i diritti riservati. Si ringrazia la signora Linda Denninger. La traduzione e la cura della versione italiana sono di Fernando D'Aniello; le note nel testo sono quelle dell'autore, eventuali aggiunte del curatore sono contenute in parentesi quadre; ove non diversamente indicato, tutte le traduzioni dal tedesco sono del curatore.

Erhard Denninger
Patriottismo costituzionale e integrazione

che avevano contribuito alla ricostruzione del paese, e i loro figli. Una soluzione a quest'ultimo problema arriverà solo ai primi anni Duemila. Il problema non è, tuttavia, solo "interno" ma acquista anche una valenza verso "l'esterno": queste pre-comprensioni giuridiche costituiscono le colonne d'Eracle dell'integrazione europea e, dunque, il termine ultimo di un possibile processo di unificazione continentale? O ha forse ragione Habermas quando ritiene, al contrario, che la sovranità, appunto perché ormai "proceduralizzata", possa essere estesa anche a livello continentale? Qui arriva la risposta di Denninger, originale, pragmatica e "prudente". Senza celare la preferenza per l'impostazione di Habermas e la distanza dalle ipotesi più conservatrici, Denninger non nasconde, però, i problemi, pratici e teorici, posti dal patriottismo costituzionale. Da qui anche la proposta di maggiore operatività del Tribunale costituzionale federale nello sciogliere i nodi più problematici. Il saggio offre così al lettore italiano una opinione critica delle proposte di Habermas quantomai attuale: in questo modo si chiarisce anche quella zona d'ombra che esiste tra la sentenza di Karlsruhe sul Trattato di Maastricht (1993) e quella sul Trattato di Lisbona (2009), dove spesso, frettolosamente, si è voluto scorgere il "successo" dell'opzione più conservatrice e che invece merita di essere problematizzata con più attenzione proprio per affrontare le sfide poste tanto dalla società multiculturale tanto dall'integrazione europea. In questo senso Denninger offre, un contributo da autentico giurista. (fd)

SOMMARIO: 1. Il patriottismo costituzionale come base dell'integrazione politica. 2. La solidarietà come formula giuridica è troppo astratta? Critica e anticritica. 3. Possibilità della solidarietà civile tra estranei. 4. Si possono separare i due piani dell'integrazione? 5. La salvaguardia dell'"identità collettiva" può essere un criterio? 6. Il problema delle società parallele.

1. Il patriottismo costituzionale come base dell'integrazione politica

Sviluppo queste riflessioni a partire da due presupposti: innanzitutto sono consapevole che i flussi migratori verso l'Europa, motivati dalla ricerca di asilo o costituiti dai cosiddetti "migranti economici", andranno avanti ancora per un tempo imprecisato. In secondo luogo, l'Unione europea non riuscirà a superare la propria incapacità di definire una "politica migratoria" comune, efficace ed umana. Saluti da Moria: se questo "campo" sperduto su un'isola greca dovesse fare da esempio per realizzarne altri, esso costituirebbe la prova, triste e vergognosa, di quello che Hannah Arendt formulò nel 1949: «Solo la perdita della comunità politica può escludere l'uomo dall'umanità»¹. Arendt mostra esattamente come nessuno dei diritti umani classici, proclamati più volte "inalienabili", possa essere realizzato senza «un diritto che non derivi 'dalla nazione' e che richieda invece una garanzia diversa da quella nazionale, vale a dire il diritto di ogni uomo a far parte di una comunità politica»². La *Dichiarazione universale dei diritti umani* del

¹ H. Arendt, *Es gibt nur ein einziges Menschenrecht*, in *Die Wandlung*, 1949, IV, p. 754, ripubblicato in C. Menke – F. Raimondi (Hrsg.), *Die Revolution der Menschenrechte*, Berlin, 2011, p. 394-410, qui p. 406, da cui sono tratte questa e le successive citazioni [È il notissimo argomento di Arendt con il quale si apre il capitolo nono de *Le origini del totalitarismo*: «Privati dei loro diritti umani garantiti dalla cittadinanza, si trovarono ad essere senza alcun diritto, la schiuma della terra», H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Torino, 2004, p. 372. Denninger fa riferimento al campo profughi di Moria sull'isola greca di Lesbo, dove vivevano oltre ventimila persone, il più grande di tutta Europa, distrutto quasi interamente nel corso dell'estate del 2020 da una serie di incendi. Già prima di allora era divenuto il simbolo del fallimento delle politiche europee sull'immigrazione].

² Ivi, p. 406 [«Sembra confermata la tesi di Edmund Burke in base alla quale [...] sarebbe più saggio reclamare di propri diritti come "diritti degli inglesi" che come inalienabili diritti umani. I diritti, di cui godiamo, corrispondono secondo Burke "alla nazione" e non richiedono né le leggi di natura né un comandamento divino né una bozza mondana come quella di Robespierre "l'essere umano come sovrano della terra" come fonte della propria validità. [...] Ancor più decisamente di Burke abbiamo dovuto constatare che i diritti si realizzano solo all'interno di una data comunità politica, essi

10 dicembre 1948 afferma, per la verità in modo molto generico, indeterminato e giuridicamente inefficace, che ogni individuo ha «diritto a una cittadinanza» (art. 15). Anche il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* del 16 dicembre 1966 riconosce, senza un profilo chiaro e quindi privo di effetti, il diritto di ogni bambino di ottenere una cittadinanza. Occorre chiedersi: questo diritto significa che “il minore non accompagnato” accolto in Germania, e quelli che hanno gettato via i documenti o il passaporto, per apparire “apolidi”, possono diventare tedeschi se ne fanno richiesta?

Mentre Hannah Arendt muove dalla prospettiva dell'*individuo* e riconosce così il diritto “di appartenere a una collettività politica”, quindi «il diritto della persona alla cittadinanza»³ come l'originario diritto umano e, di conseguenza, come cardine di tutte le ulteriori formulazioni giuridiche, Ernst-Wolfgang Böckenförde, dalla prospettiva di un teorico dello Stato immerso profondamente nella storia, pone la questione relativa alle “forze che tengono insieme” una *comunità* politica liberale, rendendola così possibile. Questa è una sua prima risposta: «Lo Stato secolarizzato liberale vive di presupposti che esso stesso non può garantire». Si tratta non solo della frase più citata di tutta la sua produzione scientifica ma è stata anche, per il suo stesso autore, lo stimolo a sviluppare questa riflessione per tutta la sua vita⁴. Le sue successive risposte evidenziano una significativa “evoluzione”: nel 1967 Böckenförde riteneva, seguendo Hegel, che le «forze vincolanti e gli impulsi interni», ai quali nemmeno lo Stato secolare poteva

dipendono dal prossimo e da una silenziosa garanzia, che i membri di una comunità politica si danno reciprocamente. Ma noi sappiamo anche che ci deve essere un altro diritto al di là dei cosiddetti “diritti umani inviolabili”, che in realtà sono solo diritti del cittadino e cambiano in base alle condizioni storiche e di altra natura, un diritto che non derivi “dalla nazione” e che richieda un'altra garanzia di quella nazionale vale a dire il diritto a far parte di una comunità politica»].

³ Ivi, p. 410 [«Come per tutti gli altri diritti anche questo diritto umano può realizzarsi solo tramite accordi e garanzie reciproche. Come diritto dell'uomo alla cittadinanza trascende, però, i diritti del cittadino ed è pertanto il solo diritto che può essere garantito dalla comunità delle nazioni e solo da essa»].

⁴ La frase è in E.W. Böckenförde, *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, in *Säkularisation und Utopie: Erbracher Studie. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag*, Stuttgart e al., 1967, p. 75-94, ripubblicata in Id., *Recht, Staat, Freiheit*, Berlin, 1991, p. 92-114, la frase citata è a p. 112. Il testo è stato nuovamente ripubblicato in *Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine Rechtfertigung und seine Probleme im 21. Jahrhundert*, München, 2007, p. 43-72, la frase citata è a p. 71; sempre in quest'ultimo testo Böckenförde (p. 8) riporta come sia la frase più citata di tutta la sua produzione [la trad. it. del capitolo in cui viene citata questa frase, *La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione*, è in E. W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Roma-Bari, 2007, p. 33-54]. Si veda anche H. Dreier, *Staat ohne Gott*, München, 2018, p. 189.

rinunciare, dovessero essere mediati tramite la fede religiosa dei cittadini⁵. Al contrario, quarant'anni dopo, individuerà il legame per una «realtà culturale plurale in parte conflittuale» nella vita «dentro e all'interno di un perenne *ordinamento legislativo razionale*»⁶. «A fondamento della convivenza comune non c'è l'ambizioso progetto di riconoscersi nei valori, ma la *fedeltà alla legge*». Tuttavia, contro gli attacchi del fondamentalismo islamico lo Stato secolarizzato può e deve difendere con strumenti idonei il suo «irrinunciabile fondamento razionale», il suo «“diritto naturale”, se così vogliamo chiamarlo, [...] legato alla cultura antico-giudaico-cristiana sullo sfondo della riflessione prodotta dall'Illuminismo»⁷.

Ad un primo sguardo i due sembrano procedere in direzioni completamente diverse: Arendt s'interroga sui presupposti individuali, sulla “qualificazione” dell'*individuo* per essere un cittadino compiutamente realizzato dal punto di vista giuridico; Böckeförde indaga le condizioni per la coesione in uno *Stato* liberale ma culturalmente plurale. Tuttavia, un'osservazione più attenta mostra che in entrambi i casi viene posta la questione sulla natura e la misura della *solidarietà*, che è irrinunciabile per la convivenza, organizzata su base giuridica, per la fondazione e il mantenimento di un “noi” civico [*bürgerschaftlich*].

Tra le possibili risposte a questa domanda, elementare sia dal punto di vista della filosofia sociale che della teoria costituzionale, ha ottenuto un particolare rilievo la teoria del *patriottismo costituzionale*. Jan-Werner Müller ha plasticamente descritto il tentativo di Dolf Sternberger, allievo di Jaspers, a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso di trasmettere ai tedeschi occidentali, nonostante la divisione della “patria” come pure il terribile passato con la questione della colpa, una coscienza civica [*Bürgerbewusstsein*] normale, semplice e *costituzionale* [*verfassungsbezogen*] che andasse oltre “la mistica” dello Stato nazionale, ormai completamente discredito⁸. Nel 1970

⁵ E.W. Böckeförde, *Säkularisation und Utopie*, cit. p. 72.

⁶ E.W. Böckeförde, *Der säkularisierte Staat*, cit., p. 36, corsivo non presente nell'originale.

⁷ Ivi, p. 41. Dreier non si occupa di questa idea di Böckeförde.

⁸ J.W. Müller, *Verfassungspatriotismus*, Berlin, 2010, p. 10 [«Le origini di una concezione squisitamente tedesco-occidentale del patriottismo costituzionale si ritrovano nel dibattito sulla colpa tedesca avviato da Karl Jaspers subito dopo la fine della guerra con le sue famose lezioni sulla questione della colpa. [...] Tra gli allievi di Jaspers c'era il giornalista e filosofo Dolf Sternberger, divenuto poi una figura centrale della scienza politica democratica della Germania occidentale. [...] La vera innovazione delle idee di Sternberger era rappresentata dal tentativo di salvare il concetto di cittadino dai suoi critici, da Marx fino a Nietzsche e con l'aiuto di Aristotele e Hanna Arendt, di porlo di nuovo al

Sternberger utilizza per la prima volta il concetto di “patriottismo costituzionale”; nove anni dopo, in occasione dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario della Repubblica federale, ha celebrato questo “secondo” patriottismo, fondato sulla costituzione⁹. Nel cosiddetto “*Historikerstreit*”, la disputa tra gli storici, del 1986 Jürgen Habermas ha indicato «l’apertura incondizionata della Repubblica federale alla cultura politica dell’Occidente» come «il più grande apporto intellettuale del nostro dopoguerra», una apertura che non poteva essere assicurata tramite una «filosofia della Nato dai colori tedesco-nazionali». Piuttosto «l’unico patriottismo che non ci allontana dall’Occidente (...)» sarebbe «un patriottismo costituzionale»¹⁰.

centro di un pensiero politico repubblicano» p. 22, 26. Qui Denninger richiama direttamente un intervento di Sternberger di fine anni Quaranta citato a p. 28 del testo di Müller: «La patria non è “lo scuro, impenetrabile grembo materno” come Leopold Ranke comprendeva la nazionalità con una mistica conservatrice, o forse privata di ragione. La patria è in una chiara luce e noi possiamo solo amarla nella misura in cui prendiamo parte alla sua Costituzione reale in modo attivo, libero e responsabile». Gli articoli di Sternberger sul patriottismo costituzionale sono apparsi sulla *Frankfurter Allgemeine Zeitung* in momenti completamente diversi: il primo il 27 gennaio 1970, *Unvergleichlich lebensvoll, aber stets gefährdet: Ist unsere Verfassung nicht demokratisch genug?*, p. 11, e il 23 maggio 1979, *Verfassungspatriotismus*, p. 1].

⁹ Ivi, p. 31 [«La Costituzione è emersa dall’ombra nella quale è stata creata. Essa acquistava vita, mentre attori e azioni forti emergevano da mere norme, mentre le istituzioni acquistavano una loro fisicità; mentre noi stessi abbiamo utilizzato le libertà che erano lì garantite, mentre abbiamo imparato a muoverci dentro e insieme a questo Stato si è sviluppato impercettibilmente un nuovo, un secondo patriottismo, che si basa sulla Costituzione. Il sentimento nazionale resta ferito, non viviamo in tutta la Germania. Ma noi viviamo in un’intera Costituzione, in un intero Stato costituzionale, e questo è esso stesso una sorta di patria», da D. Sternberger, *Verfassungspatriotismus*, cit.].

¹⁰ J. Habermas, *Eine Art Schadensabwicklung*, Berlin, 1987, p. 135. [Viene qui citato uno degli articoli con i quali Habermas intervenne nel cosiddetto *Historikerstreit* e, più precisamente, il primo, *Eine Art Schadensabwicklung*, pubblicato dal settimanale *Die Zeit* dell’11 luglio 1986. È il caso di ricordare che la “disputa tra gli storici” fu avviata a partire da un articolo di Ernest Nolte, *Vergangenheit, die nicht vergehen will, Un passato che non vuole passare*, sulla *Frankfurter Allgemeine Zeitung* del 6 giugno 1986 al quale rispose proprio Habermas con l’intervento qui citato. I contributi sulla disputa degli storici sono raccolti nel volume „*Historikerstreit*“. *Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung*, München, 1987. Il lettore italiano può fare riferimento alla traduzione di numerosi contributi nel volume *Germania: un passato che non passa. I crimini nazisti e l’identità tedesca*, a cura di G. E. Rusconi, Torino, 1987. Sono qui tradotti quattro interventi di Habermas, *Una sorta di risarcimento danni. Le tendenze apologetiche nella storiografia contemporanea tedesca*, (p. 11-24, la traduzione del testo citato da Denninger è a p. 23), *Storiografia e coscienza storica* (p. 33-35) e *L’uso pubblico della storia* (p. 98-109), *Epilogo* (p. 153-

Presupposto per lo sviluppo del patriottismo costituzionale sarebbe una situazione nella quale «cultura e politica si siano differenziate a sufficienza»¹¹. Proprio questa riflessione sulla distinzione tra i due piani dell'integrazione, quello etico-culturale e quello politico-giuridico, innerva tutte le altre affermazioni sul patriottismo costituzionale. «L'*integrazione etica* di gruppi e altre culture con una propria identità collettiva deve sganciarsi dal livello della integrazione politica astratta che ricomprende in egual misura tutti i cittadini»¹². Solo in questo modo, al posto dello Stato nazionale basato sul “vecchio” nazionalismo può comparire la nuova «unità della cultura politica nella pluralità delle cerchie culturali», liberale e fondata sul patriottismo costituzionale, di una società complessa se non già multiculturale. Per lo Stato nazionale evolutosi storicamente questo significa un «processo precario e allo stesso tempo doloroso». È necessario che «dopo essersi dilatata a cultura nazionale, la cultura di maggioranza deve ora “sganciarsi” da questa sua (storicamente motivata) fusione con la cultura

164). Appare utile riportare l'intera conclusione di Habermas citata da Denninger: «L'apertura incondizionata della Repubblica federale è il grande apporto culturale del nostro dopoguerra, del quale proprio la mia generazione dovrebbe essere orgogliosa. Il risultato non viene stabilizzato con una filosofia della Nato dai colori tedesco-nazionali. Quell'apertura è stata compiuta proprio grazie al superamento dell'ideologia del “centro” che ora i nostri revisionisti rivangano con il loro tam-tam geopolitico sull'“antica posizione centrale dei tedeschi in Europa” (Stürmer) e sulla “ricostruzione del centro europeo distrutto” (Hillgruber). L'unico patriottismo che non ci allontana dall'Occidente è un patriottismo della Costituzione. Una convinta adesione ai principi universalistici della Costituzione si è purtroppo potuta formare nella nazione civile dei tedeschi soltanto dopo e attraverso Auschwitz. Chi vuole impedirci di arrossire di vergogna per questo fatto con un'espressione vuota come “ossessione della colpa” (Stürmer e Oppenheimer), chi vuole richiamare i tedeschi a una forma convenzionale della loro identità nazionale, distrugge l'unica base attendibile del nostro legame con l'Occidente»].

¹¹ Ivi, p. 173.

¹² J. Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen*, Berlin, 1996, p. 262 [trad. it. *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, 2008, p. 93. Traduco l'originale tedesco *Subkulturen* con *culture*, al plurale, o *cerchie culturali* in luogo di *subculture*, come fatto da Leonardo Ceppa. La ragione è la seguente: *Subkulturen* in tedesco ha un solo significato, “neutro” vale a dire di sottoinsieme, cioè una parte di popolazione che si riconosce come collettivo in ragione di alcune manifestazioni culturali, compresa la religione. In italiano, invece, *subcultura* affianca al significato presente nella lingua tedesca un altro, con il quale una cultura viene stigmatizzata o comunque considerata inferiore, significato che non è assunto da Habermas, cfr. da ultimo *Dizionario dell'Italiano Treccani*, Roma, 2022, le traduzioni di Ceppa sono presentate nella formulazione originaria].

politica generale, dal momento che dev'essere consentito a tutti i cittadini di identificarsi con la cultura politica del paese»¹³.

2. *La solidarietà come formula giuridica è troppo astratta? Critica e anticritica*

Slegare, come qui proposto, la «simbiosi storica del repubblicanesimo con il nazionalismo», che rappresenta il presupposto per il passaggio da una fede repubblicana a un patriottismo costituzionale¹⁴, permette di comprendere il fondamento dello stare insieme in una “società complessa” come “una forma di solidarietà, *astratta* e prodotta in forma giuridica, che si riproduce tramite la partecipazione politica”. Qui occorre ricordare che l'ultimo Böckenförde (2007) ricorreva proprio a una solidarietà “prodotta giuridicamente”, considerando la “lealtà verso la legge” e l’“ethos della legalità” come fondamenti della vita in comune¹⁵. D'altra parte, però, l’“astrattezza” del patriottismo costituzionale fondato su “principi universali” come sovranità popolare e diritti umani rappresenta la pietra dello scandalo per tutti i critici legati ad un'idea dello Stato nazionale

¹³ J. Habermas, *Die postnationale Konstellation*, Berlin, 1998, p. 91, 114 [trad. it. *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano, 1999, p. 50 e continua: «Quando la cultura politica generale riesce con successo a “staccarsi” dalla cultura di maggioranza, allora la solidarietà dei cittadini si riconverte sulla base più astratta del patriottismo costituzionale. Quando questo processo fallisce, allora la comunità si frantuma in subculture che si chiudono a riccio l'una contro l'altra»].

¹⁴ Ivi, p. 116 e seguenti, il corsivo non è nell'originale [trad. it. *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, cit., p. 53 «La tendenza che spinge sottoculture apparentemente omogenee a chiudersi reciprocamente a riccio può anche fondarsi sull'evocazione di reali comunità passate oppure sul progetto d'immaginarie comunità future. In ogni caso questa tendenza s'intreccia sulla differenziata costruzione di nuove forme di vita collettive e di nuovi progetti di esistenza individuale. Messe insieme, queste due tendenze rafforzano nello stato nazionale le spinte centrifughe. Ed entrambe finiranno effettivamente per consumare le risorse della solidarietà civica, se non riusciranno a dissolvere l'unione simbiotica che ha finora subordinato al “nazionalismo” le nostre storie “repubblicane” e a riconvertire i sentimenti repubblicani della popolazione sui nuovi fondamenti di un “patriottismo costituzionale”»].

¹⁵ E.W. Böckenförde, *Der säkularisierte Staat*, cit., p. 36 [«Si torna così di nuovo alla questione della necessità di elementi comuni e dell'ethos fondamentale nello Stato secolarizzato. Se lo Stato procede in questo modo, produce esattamente questi elementi comuni che riescono a superare la pluralità e l'eterogeneità parziale, vale a dire la vita in comune sulla base di leggi di libertà, che tutti sono tenuti a rispettare nello stesso modo. Al posto di un ambizioso riconoscimento di valori è la lealtà verso la legge che diventa il fondamento della vita in comune. Il relativo ethos della legalità riesce a sostenere e stabilizzare un simile ordinamento»].

etnocentrica¹⁶. Si va dai rimproveri di Böckenförde a proposito di «idee pallide e libresche»¹⁷ a quelli di Josef Isensee sui «fantasmi accademici»¹⁸ fino all'affermazione di Christian Hillgruber di un occultamento «del credo cosmopolita» da parte dei «sostenitori» del concetto di patriottismo costituzionale¹⁹.

¹⁶ Su questo più specificamente E. Denninger, *Die Rechte der Anderen*, in *Kritische Justiz*, 2009, p. 226, in particolare p. 232.

¹⁷ Si veda J. Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen*, cit., p. 157 [trad. it. J. Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Milano, 2013, p. 144. Qui Habermas cita un corposo intervento di Böckenförde sulla *Frankfurter Allgemeine Zeitung* del 30 settembre 1995, dal titolo *Die Nation* (sezione *Bilder und Zeiten*, pagine non numerate). Böckenförde pure riconosce al patriottismo costituzionale una funzione nella Repubblica federale prima della Riunificazione («L'autoconsapevolezza politica della vecchia Repubblica federale non poteva contare sulla nazione, perché la nazione era divisa; rivendicare un'identità nazionale avrebbe tolto prematuramente l'embargo imposto al concetto di nazione, escluso altri tedeschi e reso inesistente la richiesta di riunificazione») ma dopo di essa: «[L'idea del patriottismo costituzionale] è campata per aria. [...] Il ricorso alla nazione e all'implicita coscienza del noi capace di stabilire vincoli emotivi, non può essere eluso». Sconcertante che anche Dreier squalifichi il patriottismo costituzionale come «un'idea intellettuale incolore», cfr. H. Dreier, *Staat ohne Gott*, cit., p. 211.

¹⁸ J. Isensee, *Handbuch des Staatsrechts*, IV, Heidelberg, 2006, § 71, Rn. 131 [p. 63, «Per quanto il patriottismo costituzionale resti confinato alla costituzione tedesca, non riesce a spiegare né a fondare perché il singolo debba piegarsi al potere nazionale della maggioranza e sacrificarsi alla comunità solidale nazionale. [...] È la costituzione che richiede presupposti pregiudiziali per ottenere efficacia, uno di essi è autentico patriottismo. Nel progetto del patriottismo costituzionale è esattamente l'opposto: le forme e le procedure democratiche dello Stato costituzionale creerebbero un nuovo piano della "coesione sociale" e la concessione priva di presupposti della cittadinanza trasmetterebbe solidarietà tra estranei. La costituzione dello Stato democratico si crea il suo stesso Demos [...] Che la Repubblica federale goda di buona salute – nonostante tutti i problemi che deve affrontare – è merito non del fantasma accademico di un patriottismo costituzionale ma delle forze pregiudiziali che ancora si destano nella popolazione», p. 63 e 64. Il virgolettato è riferito proprio a Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen*, cit., p. 189. Per un inquadramento del *Handbuch* nella storia della *Staatslehre* della Repubblica federale si può fare riferimento a C. Möllers, *Der vermisste Leviathan. Staatstheorie in der Bundesrepublik*, Berlin, 2008, p. 64 dove lo si considera una *reazione* conservatrice al clima degli anni Settanta, dominati politicamente dalla coalizione social-liberale, nel quale il concetto di Stato aveva trovato una relativizzazione proprio grazie al *prius* attribuito al concetto di *Verfassung*. Relativizzazione che l'*Handbuch* proverà a mettere in discussione].

¹⁹ Si veda C. Hillgruber in *Handbuch des Staatsrechts*, II, Heidelberg, 2004, § 32, Rn. 34 [p. 947, «Un commiato giuridicamente efficace dallo Stato nazionale è, sulla base della Legge fondamentale vale a dire per via conforme alla costituzione, impossibile. Il potere dello Stato vincolato alla Legge fondamentale deve rispettare la decisione di Identità e di continuità presa nel 1949 dal popolo come costituente [...] La maggioranza dei sostenitori

Paul Kirchhof, che conclude con una «panoramica del diritto costituzionale» sia la prima edizione del 1997 in dieci volumi del *Handbuch des Staatsrechts* sia la terza del 2014 in tredici volumi, vede nel “patriottismo costituzionale” nient’altro che la fuga di «idealisti» dalle «dure necessità della realtà» della politica²⁰. La realtà della democrazia è, per Kirchhof, l’«idea della nazione», che «assume la responsabilità per lo Stato per le persone che gli danno fiducia», che li lega al popolo e allo Stato e limita la forza dello Stato «ad una comunità preesistente». «L’apertura del cittadino agli altri e agli stranieri trova la sua garanzia nella propria cultura. La tradizione dello Stato e della sicurezza dei suoi valori ne esclude un respingimento, un’esclusione o una svalutazione»²¹. Proprio in ragione del passato della storia tedesca, mi è davvero del tutto inspiegabile come si possa fare affidamento ad un simile, generico ottimismo quanto alla disponibilità verso gli altri e gli stranieri. Quando si chiede più precisamente, quali elementi “della propria cultura”, quali tradizioni statali trasmettono quella “sicurezza” e quali valori debbano essere accettati come “sicuri”, allora il riferimento all’“idea della Nazione” non aiuta affatto, ma ci si ritrova esattamente nel mezzo della discussione sui contenuti del patriottismo costituzionale.

3. Possibilità della solidarietà civile tra estranei

Jürgen Habermas ha posto costantemente l’attenzione sulla circostanza che, al di là di ogni “astrattezza” dei principi di diritto costituzionale, i cittadini che vogliono essere “patrioti costituzionali”

del patriottismo costituzionale [...] si richiama soltanto alle idee “progressiste” di democrazia e diritti umani e nemmeno nella loro interpretazione concreta costituzionale ma li comprende come principi guida astratti, vaghi e perciò anche contro la stessa Legge fondamentale»].

²⁰ Si veda P. Kirchhof in *Handbuch des Staatsrechts*, IX, Heidelberg, 1997, § 221, Rn. 4, 7. In questa edizione l’intervento di Kirchhof è intitolato *Der demokratische Rechtsstaat – die Staatsform der Zugehörigen* [Lo Stato di diritto democratico. La forma statale dell’appartenenza]. Nell’edizione del 2014 (*Handbuch des Staatsrechts*, XII, Heidelberg, 2014) il capitolo, divenuto § 283, viene rinominato *Der Bürger in Zugehörigkeit und Verantwortung* [Il cittadino tra appartenenza e responsabilità] e non è più presente il brusco dualismo della prima edizione tra “membri” e “parti in causa”.

²¹ Ivi, § 221 Rn. 7 [p. 963, «L’idea di nazione è responsabile della condizione di quanti le prestano fiducia, legandoli nella inevitabilità di un intreccio di obblighi e doveri quali popolo di Stato e Stato, limitando il potere di quest’ultimo a partire da una comunità preesistente»] riprodotto in modo uguale in § 283 Rn. 17 [p. 1061].

«dovrebbero e potrebbero fare propri» questi principi non nella loro forma astratta ma solo «concretamente, a partire dal contesto storico della propria storia nazionale»²². E la solidarietà trasmessa giuridicamente, «comunque astratta», che si produce tra i cittadini, si forma «se i principi di giustizia trovano ingresso nel fitto intreccio dell'orientamento dei valori».

Habermas nota, inoltre, che a porre una serie di specifiche difficoltà è proprio la separazione della cultura politica *generale* dalle culture che poi contribuiscono a fondarla e che si sono “sviluppate” storicamente e, soprattutto, da una «cultura maggioritaria dispiegatasi come cultura nazionale».

Da un lato, fondare la solidarietà democratica tra cittadini [*Bürgersolidarität*] su principi giuridici “universali” come i diritti umani e la sovranità popolare – potremmo aggiungere la dignità umana, la divisione dei poteri e lo Stato di diritto – significa essere consapevoli che questa solidarietà non ha bisogno «di essere radicata nell'identità nazionale di un popolo»²³. Piuttosto, la qui richiamata associazione di liberi ed eguali rende possibile la formazione di uno strumento di integrazione della «solidarietà civica tra *estranei*»²⁴. Essa è, però, irrinunciabile presupposto per una *politica dell'immigrazione* “umana” così come pure per una ulteriore evoluzione dell'*Unione europea*. Dall'altro lato il patriottismo costituzionale deve affinare «la sensibilità per la molteplicità e l'integrità delle diverse forme-di-vita coesistenti dentro una società multiculturale». Ecco perché richiede «una qualche forma di ancoraggio politico-culturale». Tuttavia, proprio qui sono gli Stati nazionali a essere posti dinanzi ad una questione, vale a dire se essi «sono più di una sola personificazione di culture nazionali meritevoli di tutela; essi sono garanti di un livello di giustizia e libertà che i cittadini, a ragione, vogliono veder mantenuto»²⁵.

²² J. Habermas, *Eine Art Schadensabwicklung*, cit. p. 173, anche *Zwischen Naturalismus und Religion*, Berlin, 2005, p. 111 [trad. it. J. Habermas, *Tra scienza e fede*, Roma-Bari, 2008, p. 11: «Contrariamente a un diffuso malinteso, il “patriottismo costituzionale” significa che i cittadini si appropriano dei principii della Costituzione non solo nel loro contenuto astratto, ma anche concretamente, in base al contesto delle rispettive storie nazionali. [...] Una solidarietà civica quanto si voglia astratta e giuridicamente mediata nasce solo quando i principii di giustizia penetrano nel più fitto intreccio degli orientamenti di valori»].

²³ J. Habermas, *Faktizität und Geltung*, Berlin, 1992, p. 643 [trad. it. J. Habermas, *Morale, diritto, politica*, Torino, 2007, p. 117].

²⁴ J. Habermas, *Zur Verfassung Europas*, Berlin, 2011, p. 49 [trad. it. J. Habermas, *Questa Europa è in crisi*, Roma-Bari, 2012, p. 44].

²⁵ J. Habermas, *Faktizität und Geltung*, cit., p. 642 e in *Zur Verfassung Europas*, cit., p. 72. [trad. it. J. Habermas, *Morale, diritto, politica*, cit., p. 116, inoltre subito dopo p. 117 si

Per poter comprendere in modo sensato queste valutazioni, apparentemente contraddittorie, sull'idea della nazione, bisogna considerare lo stadio attuale del patriottismo costituzionale come la (provvisoria) tappa finale di un processo storico più che secolare. Si tratta di un graduale sviluppo della coscienza collettiva sulla graduale estensione della cerchia dei *possibili* componenti della comunità, della formazione dello "Stato", un processo durato secoli e che ha superato innumerevoli e sanguinosi conflitti. Habermas osserva a ragione che ogni livello di questa evoluzione può essere descritto anche come una nuova forma di «astrazione» che determina una nuova forma di solidarietà²⁶. Esattamente come la «costruzione simbolica di un 'popolo'» presupposta «dall'idea della nazione», rappresenta proprio un'«astrazione» realizzatasi a partire dalla Rivoluzione francese nei confronti delle lealtà, medievali e della prima modernità, verso i villaggi, le città, le campagne o i principati [*Fürstenuntertanschaft*]. Tuttavia, la complessa dinamica di questo sviluppo mostra anche che non si può procedere dalla falsa immagine di una netta "evoluzione di stadi successivi" ma che in una società concreta in ogni momento possono coesistere individualmente o a livello di gruppo stati di coscienza [*Bewusstseinshaltungen*] del tutto diversi o che "producono astrazioni" in modo differente.

4. *Si possono separare i due piani dell'integrazione?*

Se sovranità popolare e diritti umani devono essere, nella loro reciproca condizionalità, i parametri determinanti o, addirittura, i soli sui

legge: «Una democratica cittadinanza politica non ha bisogno di radicarsi dentro l'identità nazionale di un popolo; tuttavia, a prescindere dalla molteplicità di differenti forme di vita culturali, essa richiede che tutti i cittadini vengano socializzati in una comune cultura politica» e *Questa Europa è in crisi*, cit., p. 70].

²⁶ J. Habermas, *Die postnationale Konstellation*, cit, p. 100 [trad. it. *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, cit., p. 36: «Perché nasca un'autodeterminazione democratica bisogna che il popolo-di-stato si trasformi in una "nazione di cittadini" capaci di prendere nelle loro mani il proprio destino politico. Tuttavia, affinché i "sudditi" possano mobilitarsi politicamente occorre che una popolazione inizialmente dispersa venga *culturalmente integrata*. Questo obiettivo viene realizzato dall'idea di nazione. Tramite essa, i cittadini plasmano una nuova forma di identità collettiva che va al di là delle lealtà ereditate nei confronti di villaggio e famiglia, regione e dinastia. [...] Solo la costruzione simbolica di un "popolo" fa dello stato moderno uno stato *nazionale*. La coscienza nazionale procura allo stato territoriale, che si è costituito nelle forme del diritto moderno, il sostrato culturale necessario alla *solidarietà civica*. Con essa i legami formatasi tra appartenenti a una comunità concreta – dunque i legami fondati sulla conoscenza personale – si trasformano in una nuova e più astratta forma di solidarietà»].

quali si costituisce un'associazione di "liberi ed eguali", allora occorre rispondere a *tre questioni*. Innanzitutto, quella posta da Arendt sulla qualificazione degli individui, in modo tale che nei loro rapporti reciproci possa nascere una "comunità di diritto", ovvero una solidarietà civica [*staatsbürgerlich*]. In secondo luogo, fino a quando l'idea di uno Stato-mondiale globale, "capace di governare" e che abbracci tutta l'umanità, resterà un prodotto della fantasia, occorre dare risposta alla questione sulla «legittima connessione dell'insieme complessivo dei cittadini» di quelle unità politiche plurali e storiche, ovvero degli Stati²⁷. In base a quali criteri e in ragione di quali fattori si arriva a fare in modo che un numero limitato (in che modo?) di persone si "costituiscano" o siano "costituiti" come "cittadini"? Infine, terza questione, occorre chiedersi come si possa evitare che una comunità di diritto composta da forme-di-vita, "cerchie culturali" e provenienze diverse, ben presto o prima o poi, si disintegri in un pluralismo di "culture che si isolano reciprocamente"²⁸. Il problema è anche noto come la necessità di "evitare le società parallele" e qui in Germania acquista importanza anche in riferimento a quella specifica realtà dei grandi clan criminali arabi, per la quale occorre individuare una soluzione.

Alla prima delle questioni citate Habermas risponde in modo originale, non limitandosi a reclamare per chiunque, sulla base del concetto di uguaglianza, lo stesso rispetto dovuto a tutti i cittadini; al contrario alla persona dell'altro (degli altri) è dovuto il rispetto proprio "nella sua specifica diversità". «L'inclusione dell'altro» significa «che i confini della comunità sono aperti per tutti e tutte; dunque, anche per coloro che sono reciprocamente estranei ed estranei vogliono restare»²⁹.

Sia per la teoria sia per la pratica giuridica di una politica dell'immigrazione questo punto di partenza ha conseguenze rilevanti. Da un immigrato e (successivamente) anche da un soggetto che richiede la cittadinanza, la società che accoglie, "che include", può e deve attendersi che soddisfi quella che Habermas chiama la "socializzazione politica". Ma nulla in più. Questo significa un'assimilazione «nel modo come nella società che accoglie l'autonomia dei cittadini sia istituzionalizzata e come qui sia

²⁷ J. Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen*, cit., p. 167 [trad. it. J. Habermas, *L'inclusione dell'altro*, cit., p. 152, dove però Ceppa traduce l'originale di Habermas così «Finché l'autodeterminazione riguarda semplicemente il modo di organizzare la convivenza degli associati, la questione di quale sia la legittima composizione del collettivo civico rimane irrisolta»].

²⁸ Ivi, p. 174 [trad. it. J. Habermas, *L'inclusione dell'altro*, cit., p. 158, per la scelta sulla traduzione di *Subkulturen* rimando alla nota 12].

²⁹ Ivi, p. 7 [trad. it. J. Habermas, *L'inclusione dell'altro*, cit., p. 9-10].

Erhard Denninger
Patriottismo costituzionale e integrazione

praticato “l’uso pubblico della ragione” (Rawls)»³⁰. Qui sono intesi i principi costituzionali che dovrebbero anche essere oggetto del patriottismo costituzionale. Questa forma più debole di assimilazione, che resta limitata al piano dell’integrazione della *cultura politica*, viene distinta da una forma più forte, chiamata *acculturazione*, che «si manifesta sul piano dell’integrazione etico-culturale». Solo quando lo Stato di diritto democratico opera davvero la “separazione” di questi due piani dell’integrazione, l’immigrato può essere “incluso” e, allo stesso tempo, restare comunque “estraneo”, può così salvaguardare l’identità della sua cultura di origine. E solo allora anche «l’identità della collettività (che accoglie), che non viene lesa dall’immigrazione» (!) può continuare a esistere. Qui, però, esiste una difficoltà decisiva nell’approccio teorico come nelle conseguenze pratiche. Mi sembra, infatti, che non sia possibile una “separazione” e, quindi, una divisione dei due piani, che pure Habermas presuppone, quello politico-culturale e quello degli “orientamenti fondamentali etici” delle forme-di-vita culturali che già dominano nel paese.

I diritti umani e la sovranità popolare, quali principi portanti dell’autonomia privata e di quella pubblica dei cittadini, sono anche elementi irrinunciabili di un patriottismo costituzionale democratico. Ma i diritti umani, da quello all’integrità del corpo e della vita a quello della libertà di associazione e alla pari dignità dei sessi, costituiscono non solo “la cultura politica” della società ma esattamente le altre forme-di-vita “non politiche”³¹. Questa funzione più ampia, che abbraccia l’intera vita umana, è riferita innanzitutto al concetto centrale, dal quale derivano tutti i diritti umani, quello di dignità umana. E questo collegamento tra il riconoscimento della dignità umana e i diritti umani si ritrova non solo nell’articolo 1 della costituzione tedesca, la Legge fondamentale; viene esplicitamente riconosciuto in entrambi i Patti delle Nazioni Unite del 19 dicembre 1966³².

Quando in culture diverse si presenta un problema nelle differenti interpretazioni della “dignità umana”, sia di carattere religioso o meno, la cultura maggioritaria dominante in una società cercherà sempre di rendere la propria interpretazione parte dell’ordinamento giuridico e, quindi, di farla diventare vincolante. Questo vale soprattutto quando si tratta di stabilire l’ordinamento giuridico come *ordinamento di pace stabile* in una società nella

³⁰ Ivi, p. 267 [trad. it. C. Taylor – J. Habermas, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, cit., p. 98].

³¹ Il termine “non politiche” è qui da intendersi in senso problematico in riferimento alla sua stessa esistenza.

³² Il riferimento va ai preamboli del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*.

quale al suo interno convivono “diverse culture” [*Subkulturen*]. Tutto ciò significa che esse non possono realizzare, se non in modo ancora frammentario, valutazioni etiche divergenti della loro “cultura d’origine” con le relative interpretazioni della dignità umana e dei singoli diritti umani.

Si rivela così quanto il modello di una divisione della cultura politica generale dalle forme-di-vita culturali, particolari “non politiche”, sia lontano dalla realtà, perlomeno quando è in gioco la concezione della dignità umana; occorre dunque chiedersi se siano possibili altre modalità di produzione della “solidarietà civica” e, quindi, della coesistenza pacifica di culture estremamente diverse.

In questo caso occorre pensare anche a una funzione più estesa della giustizia costituzionale. Questa istituzione potrebbe contribuire in modo più qualificato, tramite “l’assunzione della prospettiva altrui” nella valutazione degli argomenti di chi ci sta di fronte, cosa che andrebbe sempre effettuata in ogni discorso della politica deliberativa. Detto in modo più preciso: nel caso di controllo astratto delle norme esercitato dal Tribunale costituzionale federale (art. 93, comma 1, nr. 2 della Legge fondamentale), come anche nei ricorsi costituzionali [art. 93, comma 1, nr. 4 e 4b della Legge fondamentale] il Tribunale interpreta tanto la norma parametro costituzionale come pure la norma (di legge ordinaria) da controllare sulla base della propria comprensione e così fonda la propria decisione. Ma può anche accadere che il Tribunale faccia propria l’opinione dei ricorrenti, ad esempio, sui limiti e sul “peso” del diritto fondamentale considerato violato, ad esempio quello della libertà di fede o della libertà di espressione. Si può giungere ancora ad un’altra decisione se il Tribunale non segue né la sua interpretazione originaria né quella del ricorrente, ma, nella misura in cui le tiene entrambe presenti, trova una terza posizione, che rappresenta un “ragionevole” compromesso. Attraverso una simile istituzionalizzazione, questa “assunzione di prospettiva” potrebbe essere effettuata con una funzione integrativa in numerosi casi, nei quali gli interessati possono ancora “restare estranei” ma, al contempo, essere “inclusi”. Tuttavia, permane certamente una critica al significativo dispendio politico e social-psicologico richiesto da un simile “modello di processo” costituzionale. In effetti, anche il giudice “ordinario”, quando pronuncia le sue decisioni, dovrebbe contribuire a questa “assunzione di prospettiva”. Ma la sua qualificazione e concentrazione nella giustizia costituzionale è di estrema importanza in riferimento alla “forza di legge” delle sue decisioni, ex §31 della Legge sul Tribunale federale costituzionale (BVerfGG).

5. *La salvaguardia dell'“identità collettiva” può essere un criterio?*

Una politica migratoria, che non si fermi a criteri “di egoismo nazionale” ma “solo” alla facoltà e alla disponibilità dell’immigrato alla “socializzazione politica” così come descritto da Habermas, deve confrontarsi, prima ancora che con il problema specifico delle “società parallele”, con difficili questioni di carattere generale. Non stiamo parlando di un determinato contingente annuo di forza lavoro ad alta specializzazione tecnologica, magari dalla pelle bianca, ma di un limite qualitativo e quantitativo del *Wir schaffen das* [letteralmente *Ce la facciamo*, ma anche *andrà tutto bene*, il motto della Cancelliera Angela Merkel durante la crisi del 2015, ndc] e, inoltre, della questione relativa alla salvaguardia dell’“identità”. «Il diritto all’autodeterminazione (...) non include anche il diritto ad affermare l’identità della nazione – un diritto da far valere anche contro gli immigrati nel caso in cui minacciassero una forma di vita politico-culturale storicamente ereditata?»³³.

Innanzitutto, occorre chiarire che non esiste un diritto universale di stabilirsi nel luogo che si preferisce. Possiamo rifarci a Immanuel Kant che, di gran lunga avanti rispetto al proprio tempo, postulava l’esistenza di una “cittadinanza mondiale” come diritto individuale, pensandolo tuttavia solo come “diritto di visita” con il quale il “forestiero” poteva certamente proporsi ad una società, che, senza ostilità, poteva anche allontanarlo³⁴. Oggi proprio la sovranità statale è chiamata a fissare le condizioni giuridiche del soggiorno nel “paese” e, circostanza ancor più decisiva, quelle per “ottenere la cittadinanza”, vale a dire l’ammissione nell’associazione personale dei cittadini.

L’argomento che si ritrova anche in Habermas in base al quale l’*identità della collettività* potrebbe non essere lesa dall’immigrazione³⁵, ha bisogno di essere verificato criticamente.

³³ J. Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen*, cit., p. 266 [trad. it. C. Taylor – J. Habermas, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, cit., p. 98].

³⁴ I. Kant, *Zum ewigen Frieden*, Königsberg, 1795, *Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden* [Terzo articolo definitivo per la pace perpetua: Il diritto cosmopolitico dev’essere limitato alle condizioni di una universale ospitalità, cfr. I. Kant, *Scritti politici*, a cura di N. Bobbio – L. Firpo – V. Mathieu, Torino, 2010, p. 301].

³⁵ J. Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen*, cit., p. 267 [trad. it. C. Taylor – J. Habermas, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, cit., p. 99: «In tal modo lo Stato democratico di diritto può salvaguardare l’identità della comunità, che va certo difesa anche nei confronti dell’immigrazione, in quanto questa identità si lega ai *principi costituzionali* ancorati nella *cultura politica* e non agli *orientamenti etici* di una particolare *forma di vita culturale* prevalente nel paese»].

Partiamo dal presupposto di quanto sia già difficile determinare il concetto di identità. Nel suo rigore logico, come “coincidenza” [*Selbigkeit*] matematica a Ξa , ha poco senso se lo si riferisce a un collettivo i cui membri cambiano contamente, anche solo per ragioni biologiche. Si pone l’interrogativo se il numero e la “natura” dei membri possano offrire un criterio valido per la questione dell’identità o se esso debba piuttosto essere riferito ad altre “proprietà” e mitigato proprio in ragione del suo stesso rigore. Una società resterebbe identica a se stessa se restasse “fondamentalmente” la stessa: una formulazione tanto ampia certo non soddisfa nemmeno la logica.

L’Unione europea conosce l’ambiguo concetto di “identità nazionale dei suoi Stati membri” dal Trattato di Amsterdam del 1997³⁶. Il Tribunale costituzionale federale lo ha recepito come “identità nazionale e statualità” nella sua sentenza del 18 luglio 2005 che ha dichiarato la nullità della Legge sul mandato di arresto europeo³⁷. E grazie alla possibilità di un controllo costituzionale del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, il Tribunale costituzionale federale si è confrontato con la questione di come si dovrebbe determinare il “nucleo sostanziale intangibile dell’identità costituzionale della Legge fondamentale” nel senso dell’art. 23, comma 1, art. 79, comma. 3 del GG³⁸. Si potrebbe pensare che la questione dell’identità in riferimento a un ordinamento di norme, positivo e determinato, richieda solo una risposta semplice e chiara sull’appartenenza o meno di una norma all’ordinamento stesso. Tutt’altro: già l’espressione

³⁶ Art. 6 comma 3 (ex art. F) del Trattato del 2 ottobre 1997.

³⁷ BVerfGE 113, 273 (p. 298 e s.) [BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 18. Juli 2005 - 2 BvR 2236/04, il testo è online sul sito del *Bundesverfassungsgericht*, si può fare riferimento anche alla seconda massima della sentenza: *La collaborazione esercitata nel “terzo pilastro” dell’Unione europea di un limitato riconoscimento reciproco è una strada, anche in riferimento al principio di sussidiarietà, per garantire l’identità nazionale e la statualità in uno spazio giuridico europeo unitario. Per il riferimento di Denninger si veda il paragrafo 74 e s. della sentenza].*

³⁸ BVerfGE 123, 267 (p. 354 e s.). Si veda criticamente M. Polzin, *Verfassungsidentität. Ein normatives Konzept des Grundgesetzes?*, Tübingen, 2018 [BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 - 2 BvE 2/08, disponibile online. Anche in questo caso si può fare riferimento alla quarta massima: *Il Bundesverfassungsgericht esamina se gli atti degli organi e delle istituzioni europee, rispettando il principio di sussidiarietà del diritto della Comunità e dell’Unione [...], si mantengono nei limiti dei diritti di supremazia conferiti in via di attribuzione specifica limitata [...]. Inoltre il Bundesverfassungsgericht controlla se è salvaguardato il nucleo sostanziale intangibile dell’identità costituzionale della Legge fondamentale ai sensi dell’art. 23 comma 1 per. 3 in combinazione con art. 79 comma 3 Legge fondamentale [...]. L’esercizio di questa competenza di controllo radicata nel diritto costituzionale si conforma al principio del favore per il diritto europeo sancito dalla Legge fondamentale e, pertanto, non contraddice il principio della leale collaborazione. Per il riferimento di Denninger si veda il paragrafo 240 della sentenza].*

“nucleo fondamentale” di una identità (costituzionale) palesa che a determinare il concetto sono zone diverse, alcune con “caratteristiche” più stringenti rispetto ad altre.

Nel procedimento in questione rilevava (anche) la questione se una eccessiva riduzione (“svuotamento”) delle competenze del Bundestag a vantaggio della loro trasmissione a organi dell’Unione europea violasse il diritto elettorale per il Bundestag dei cittadini (art. 38 della Legge fondamentale) e così il principio democratico dell’art. 20 comma 1 della Legge fondamentale, cosa che avrebbe significato anche una violazione della “clausola di identità” dell’art. 79 comma 3 della Legge fondamentale. Il Bundestag e il Governo federale, afferma il Tribunale, devono “conservare un’influenza determinante quanto allo sviluppo politico in Germania”³⁹. E potrebbe essere (solo) il caso in cui il Bundestag mantenga propri compiti e responsabilità “di peso politico sostanziale”. Lo spazio sufficiente per la formazione politica nazionale deve essere assicurato in quegli ambiti “che danno forma agli ambienti della vita dei cittadini tutelati dai diritti fondamentali, soprattutto allo spazio privato della responsabilità individuale e della sicurezza personale e sociale, e per le decisioni politiche che dipendono in particolar modo da pre-comprensioni culturali, storiche e linguistiche”⁴⁰. Questo è senza dubbio un tentativo considerevole di mettere insieme criteri per la descrizione di un’identità costituzionale nel senso materiale e tramite il suo contenuto; tuttavia, per la definizione dell’identità formale di una società non basta né dal punto di vista soggettivo né da quello oggettivo.

La domanda sul “peso politico sostanziale” del Bundestag ricorda, infatti, il *paradosso del sorite*, di quale sia il granello necessario per ottenere un mucchietto di sabbia: stessa cosa vale per la questione dell’identità nel caso di trasformazioni dovute all’immigrazione.

È fuori questione che l’“inclusione” di “estranei”, per quanto proceda gradualmente, ha a che fare con numeri che non sono del tutto insignificanti e che cambiano o possono cambiare l’immagine esterna e persino il “carattere” di un collettivo [*Gemeinwesen*]. Tuttavia, per fissare dei limiti il concetto di identità non è utile.

6. Il problema delle “società parallele”

³⁹ BVerfGE 123, 267 (in particolare p. 356) [cfr. paragrafo 246 della sentenza].

⁴⁰ Ivi, p. 358 [cfr. paragrafo 249 della sentenza].

Con l'espressione "società parallele" non intendo rifarmi né ad un uso conflittuale del concetto (vale a dire contro le minoranze) né alla sua capacità "ansiogena" (la paura dinanzi all'"infiltrazione straniera" [*Überfremdung*])⁴¹. Come per il concetto di cerchia culturale [*Subkultur*], con questo termine indico una minoranza che vive in base alle proprie tradizioni culturali, linguistiche o religiose in un ambito territoriale e politico nel quale è presente una maggioranza che vive diversamente, seguendo altre norme.

In base al presupposto, qui affermato, che una "solidarietà tra estranei" sostenuta da un "patriottismo costituzionale" sia possibile e sensata, l'esistenza delle società parallele richiede risposte in due direzioni opposte: da un lato occorre evitare che la maggioranza dominante nella società "limiti" le espressioni culturali della minoranza tramite una dittatura della maggioranza, pregiudicandone, così, la "libertà e l'uguaglianza"⁴². Dall'altro lato, bisogna affrontare il pericolo della segmentazione, vale a dire o «l'emarginazione (l'esclusione) di cerchie culturali o una dinamica separatista che frammenta la società in gruppi che non hanno più alcun riferimento comune»⁴³. Habermas vede chiaramente entrambi questi pericoli; tuttavia, ritiene che possano essere affrontati efficacemente se, come già ricordato, si sganciasse «l'integrazione etica di gruppi e cerchie culturali ognuno dotato di una sua propria identità [...] dal livello della *integrazione politica* astratta che ricomprende in egual misura tutti i cittadini»⁴⁴. Soprattutto la "fusione" della cultura maggioritaria con la cultura politica comune e generale dovrebbe essere superata, per rendere possibile un'esistenza insieme e l'uno accanto all'altro, tra uguali⁴⁵. Qui si determina

⁴¹ Si veda l'intervento di Driton Gashi *Parallelgesellschaften* disponibile on-line sul sito della *Bundeszentrale für politische Bildung*, www.bpb.de.

⁴² J. Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen*, cit., p. 172 [trad. it. J. Habermas, *L'inclusione dell'altro*, p. 156, «Il problema sorge anche nelle società democratiche quando una cultura maggioritaria, politicamente dominante, impone alle minoranze la propria forma di vita, negando così l'effettiva eguaglianza giuridica a cittadini di origine culturale diversa. Ciò riguarda le questioni politiche relative all'autocomprensione etica dei cittadini e alla loro identità»].

⁴³ Ivi, p. 268 [trad. it. C. Taylor – J. Habermas, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, cit., p. 100, dove però Ceppa traduce così: «Questa cultura deve salvare la società dalla frammentazione, impedendo l'emarginazione delle subculture estranee e il segmentarsi separatista di subculture irrelate»].

⁴⁴ Ivi, p. 262 [trad. it. C. Taylor – J. Habermas, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, cit., p. 93].

⁴⁵ Ivi, p. 142 e 174 [trad. it. in J. Habermas, *L'inclusione dell'altro*, p. 131: «In molti paesi, per tutta una serie di motivi storici, la cultura della maggioranza ha fatto blocco con quella generale cultura politica che dev'essere riconosciuta da *tutti* i cittadini a prescindere

una difficoltà fondamentale non solo rispetto ad un singolo “Stato nazionale” ma anche in riferimento alla formazione di una cultura costituzionale europea *sopranazionale*⁴⁶. Occorre chiedersi come sia possibile una cultura politica *generale e comune* se i suoi elementi “universali” come i diritti umani o i diritti fondamentali, vale a dire parti fondamentali di una concezione ispirata al “patriottismo costituzionale”, sono interpretati in modo tanto diverso dai diversi gruppi di una società, ogni volta sulla base delle loro diverse esperienze e tradizioni storiche. Ad esempio, solo alla questione relativa al “ruolo della donna” si lega un insieme di problemi e conflitti non risolti, dalle mutilazioni genitali e i “matrimoni coatti” fino al divieto di aborto e al rifiuto di lezioni comuni per ragazze e ragazzi e a svariate discriminazioni nella vita lavorativa.

È evidente che la maggioranza dominante in una società tenderà, proprio tramite decisioni prese a maggioranza, di rendere parte dell’ordinamento giuridico vincolante le proprie idee sulle questioni conflittuali. Questo vale in particolare per tutti quei casi definiti da norme penali. Se e in che misura in questi processi “impregnati eticamente”⁴⁷ potrà trovare espressione la rappresentazione valoriale che domina nelle minoranze parallele, dipende dalle determinazioni di diritto costituzionale che segnano la cultura politica comune. Nella misura in cui esse soddisfino le richieste etico-discorsive nelle consultazioni e nelle decisioni politiche, i

dalla loro estrazione culturale. Ma questa fusione va dissolta, se vogliamo che entro *una stessa* comunità politica possano coesistere diverse – e giuridicamente equiparate – forme di vita culturali, etniche e religiose. Il piano della cultura politica deve *sganciarsi* dal piano delle subculture e delle identità prepolitiche» e p. 158: «Certo, la coesistenza giuridicamente equiparata di comunità etniche, gruppi linguistici, confessioni e forme di vita diverse non dev’essere pagata con la frammentazione della società. Il doloroso processo di “sganciamento” non deve lacerare la società in una pluralità di subculture reciprocamente ostili. *Per un verso*, occorre che la cultura di maggioranza si distacchi dalla cultura politica generale, egualmente condivisa da tutti i cittadini, e non vi si confonda: altrimenti sarebbe essa a dettare fin dall’inizio i parametri dei discorsi di autochiarimento. In quanto parte in causa, la cultura di maggioranza non deve più determinare la cultura politica generale, se non vuole pregiudicare la procedura democratica in determinate questioni essenziali che sono rilevanti per le minoranze. *Per l’altro verso*, le energie coesive della cultura politica comune [...] devono restare abbastanza forti perché la “nazione dei cittadini” non vada in pezzi»].

⁴⁶ J. Habermas, *Faktizität und Geltung*, cit, p. 642 [trad. it. *Morale, diritto, politica*, cit., p. 116].

⁴⁷ J. Habermas, *Eine Art Schadensabwicklung*, cit., p. 173 [Per Habermas gli ordinamenti giuridici sono *impregnati eticamente* nel senso che sviluppano interpretazioni diverse dei medesimi principi universalistici contenuti dalle costituzioni, a partire dalla storia nazionale e tramite tradizioni, culture e forme di vita storicamente determinate].

Erhard Denninger

Patriottismo costituzionale e integrazione

loro risultati possono e devono essere accettati come legittimi anche dalle società parallele.

ABSTRACT: The essay analyzes the concept of constitutional patriotism and its relevance to legal policies, particularly concerning integration and immigration. The discussion contrasts Habermas' perspective, which sees constitutional patriotism as based on universal principles and fundamental rights, with more conservative theories that consider cultural identity and legal preconceptions as the foundation of social cohesion. While Denninger leans toward Habermas' approach, he also highlights its practical and theoretical limitations, advocating for a greater role of the Federal Constitutional Court in managing tensions between inclusion and collective identity. The contribution is particularly relevant for the European Union, given the increasing cultural pluralism and debates on political sovereignty.

KEYWORDS: Constitutional patriotism – integration process – immigration – fundamental rights – collective identity

Erhard Denninger ^(†) (1932-2021) è stato professore emerito di diritto pubblico e filosofia del diritto presso la Johann Wolfgang Goethe-Universität di Francoforte sul Meno

Traduzione italiana a cura di **Fernando D'Aniello**